

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 marzo 2010 composta da:

Bruno PROTA	Presidente relatore
Diana CALACIURA TRAINA	Consigliere
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Riccardo PATUMI	Referendario
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Trebaseleghe (PD) con nota n. 4192 dell'8 marzo 2010 (pos. C.d.c. 1902/2010);

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 28/2010 dell'11 marzo 2010 di assegnazione;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 30/2010 del 19 marzo 2010 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

#### FATTO

Con nota n° 4192 in data 8 marzo 2010, il Sindaco del Comune di Trebaseleghe (PD) poneva, ai sensi dell'art. 7, 8° comma, della L. n. 131/2003, il seguente quesito:

Il Comune di Trebaseleghe dispone del "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati", approvato ai sensi dell'art. 12 della L. n.

241/1990 con la delibera consiliare n. 53 del 27.11.1992 e successive modificazioni, da ultimo integrata con deliberazione del C.C. n. 51 del 30.11.2009, allegato in copia all'istanza di parere.

Il citato regolamento disciplina l'erogazione di contributi che si articolano in "ordinari" (art. 7), per ottenere i quali devono essere prodotti i bilanci annuali – preventivo e consuntivo, il programma annuale delle attività, ecc., e in straordinari (art. 9) afferenti a manifestazioni o iniziative non ricorrenti, essendo in questo caso diversa la documentazione da produrre (in particolare il programma dettagliato della manifestazione/iniziativa ed il preventivo delle spese ed il consuntivo dell'evento).

Quanto al concorso del Comune per fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni in genere, ecc., il successivo art. 16 afferma, al comma 3, che la concessione di contributi "una-tantum" avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 10 e 11, che risultano inoltre essere le medesime previste per i contributi annuali, ai sensi del successivo art. 17, nei confronti dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo dell'art. 16 (ossia Pro-Loco e altri organismi per fini di promozione del territorio).

Nel quadro di norme sopra delineato viene sottoposto alla Corte il quesito se, verso i sodalizi con finalità di promozione del territorio, ci si possa limitare a chiedere la sola presentazione del programma delle singole manifestazioni/iniziative con allegati preventivo e consuntivi delle varie attività specifiche a cui il Comune contribuisce, attesa la qualificazione delle iniziative quali

interventi una-tantum o straordinari (artt. 7-10-11, 16), oppure si debbano anche chiedere ed ottenere i bilanci preventivo e consuntivo dell'intera gestione, anche sulla base dell'ulteriore considerazione che le varie singole iniziative possono costituire, nel loro insieme, la pressoché totale attività annuale del/i sodalizi (artt. 9-10-11-16-17).

#### DIRITTO

Va preliminarmente accertata la sussistenza del presupposto soggettivo (legittimazione) dell'organo che richiede il parere, che deve essere quello che rappresenta unitariamente l'ente e perciò, il Sindaco, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente della Giunta Regionale.

Nella specie, la richiesta è stata presentata dal Sindaco del Comune di Trebaseleghe con nota n. 4192 in data 8 marzo 2010.

Va poi verificata la ricorrenza o meno dei requisiti oggettivi voluti dall'art. 7, 8° comma, della legge n. 131/2001, alla stregua anche degli indirizzi e dei criteri generali indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, approvati il 27 aprile 2004, nonché con delibera n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Nel caso concreto è da ritenere, innanzitutto, che ricorrano le condizioni della generalità ed astrattezza, nel senso che il quesito si riferisce non già ad un caso concreto, bensì a fattispecie contemplate da una fonte normativa secondaria (regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici o soggetti privati) e quindi ad un testo

che, adottato dal Consiglio comunale, va visto e considerato oggettivamente quale fonte normativa secondaria autonoma.

Anche il dubbio circa la sussistenza dell'altro fondamentale requisito dell'attinenza del quesito alla contabilità pubblica va, ad avviso della Sezione, superato per la considerazione che il regolamento contempla una serie molteplice ed eterogenea di settori (che vanno dalle attività sportive e ricreative, alla tutela dei valori monumentali, artistici e storici, alla cultura, informazione, assistenza sociale ecc...) il cui fattore comune ed unificante appare l'intervento pubblico finanziario e cioè l'assunzione delle relative spese a carico del bilancio comunale.

Venendo al merito, dall'esame complessivo del regolamento in questione si rileva che, sia nella parte generale che nelle parti settoriali, il principio che sottende la materia della documentazione da produrre è basato sulla distinzione tra interventi "ordinari" ed interventi "straordinari".

Vengono considerati interventi ordinari quelli previsti dagli artt. 7 e 10, (commi 3 e 4, che fissano modalità e tempi per la loro concessione e pagamento), 11, 1° comma (obbligo di pubblicazione del concorso finanziario del Comune) 16 lett. e, 17 ecc.

Vengono considerati straordinari (una-tantum) quelli previsti dagli artt. 9, 10, 6° comma, 11, 2° comma, 16, 1° comma lett. a), b), c) e d) e comma 3 (modalità) e 23.

La distinzione sopra indicata rileva anche ai fini della

individuazione della documentazione da presentare da parte del richiedente in quanto per i contributi ordinari è richiesta in via preventiva copia dei bilanci (preventivo e consuntivo dell'anno precedente) , copia del programma di attività per l'anno in corso e copia dell'eventuale Statuto (art. 7, comma 2), mentre l'erogazione avviene a semestri (50 e 40 per cento) e a saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso (art. 10, 4° comma, richiamato anche dall'art. 17, comma 1).

Per i contributi "una-tantum" o straordinari, attinenti cioè a manifestazioni o iniziative non ricorrenti, è invece richiesto solo, in via preventiva, il programma dettagliato della manifestazione od iniziativa e il preventivo delle spese previste e, successivamente, il consuntivo entro tre mesi dalla conclusione (art. 9, comma 2), mentre l'erogazione avverrà nei modi indicati nell'art. 10, 6° comma.

Le ragioni di tale diversa disciplina sono del tutto evidenti, posto che il tipo e quantità della documentazione richiesta discende dalla natura, per così dire, strutturale e collegata all'esistenza e operatività generale del soggetto richiedente, per i contributi ordinari, e all'apporto occasionale ed episodico (riferito alla singola iniziativa) per i contributi straordinari.

Quanto sopra non forma, peraltro, oggetto di quesito e corrisponde a quanto indicato dall'ente nel testo del medesimo.

La richiesta specifica che formula invece il Comune è se, verso i

sodalizi con finalità di promozione del territorio, ci si possa limitare a chiedere la sola presentazione del programma delle singole manifestazioni con allegati i preventivi e i consuntivi delle varie attività specifiche a cui il Comune contribuisce, attesa la qualificazione delle iniziative quali interventi una-tantum o straordinari, oppure si debbano chiedere e ottenere i bilanci preventivi e consuntivi dell'intera gestione, anche sulla base della considerazione che le varie iniziative possono costituire, nel loro insieme, la pressoché totale attività annuale dei sodalizi.

Ritiene, in proposito, la Sezione che, tra il criterio formalistico e rimesso alla mera dichiarazione dell'istante e quello sostanziale che mira a far emergere la situazione sottostante, vada privilegiato quest'ultimo – perché più corrispondente alla realtà – con la conseguente opportunità di acquisire anche la documentazione attinente all'attività generale del richiedente.

Tale soluzione, ad avviso della Sezione, rientra nell'autonomia e nelle scelte dell'ente locale e non appare viziata di illogicità o irrazionalità in quanto è indirizzata ad una maggiore conoscenza dei fatti e alla correttezza o legittimità dei conseguenti provvedimenti.

Ritiene, peraltro, che di fronte alla chiara dicotomia contenuta nel regolamento nella sua attuale formulazione, sia necessario, o quanto meno prudente, apportare una modifica al testo dello stesso nel senso di introdurre la procedura "aggravata", se non per la totalità delle fattispecie, quanto meno per quelle che

presentino maggiori pericoli di “confusione” tra le due tipologie di intervento finanziario. Ciò anche allo scopo di evitare che, senza la modifica regolamentare, possa porsi in dubbio la legittimità dei provvedimenti concreti adottati per eventuale contrasto con la fonte normativa secondaria.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Trebaseleghe (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2010.

Il Presidente relatore

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 23 marzo 2010

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)